

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI**

IL Giudice, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente verbale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato la "SRL" deduceva: - di avere stipulato in data 16/12/2011 un contratto di mutuo per € 4.550.000,00, - che il contratto prevedeva un ISC nominale del 6,09% che era tuttavia differente rispetto a quello in concreto applicato nello svolgimento del rapporto; - che sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora erano, al momento della pattuizione, superiori al tasso soglia; - che, alla predetta usurarietà conseguiva la nullità della clausola determinativa degli interessi, con conseguente obbligo, in capo alla banca, di restituire tutto quanto a tale titolo corrisposto; concludeva pertanto chiedendo: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto per usura pattizia ovvero, in subordine, dichiarare che il mutuo si è trasformato in mutuo gratuito e per l'effetto rideterminare il saldo; accertare e dichiarare che la società aveva pagato regolarmente le rate del mutuo e gli interessi; accertare e dichiarare che il mutuo è annullabile e annullarlo ex art. 1441 c.c. per errore e dolo, in quanto la (omissis) mai avrebbe sottoscritto un contratto viziato da usura; dichiarare per l'effetto la nullità dell'iscrizione ipotecaria; ordinare alla banca la restituzione di quanto alla stessa indebitamente pagato per interessi non dovuti e commissione di estinzione anticipata, per il complessivo importo di € 196.203,82; condannare la banca al risarcimento del danno pari a € 60.000 per violazione delle norme sulla buona fede contrattuale e precontrattuale nonché di trasparenza.

Con comparsa depositata il 14 ottobre 2014 la BANCA si costituiva in giudizio e, dopo avere eccepito la nullità della citazione in quanto notificata senza la pagina 9, contestava nel merito le avverse eccezioni e deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, la causa è stata istruita in via documentale e discussa alla odierna udienza per la decisione.

La domanda è infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Deve essere in via preliminare respinta l'eccezione di nullità della citazione per essere stata notificata sprovvista della pagina 9; invero, tale omissione non è idonea a integrare il vizio di omissione o assoluta incertezza nella determinazione della cosa oggetto della domanda, che invero è evincibile in maniera adeguata e completa dalla lettura del resto dell'atto; in ogni caso, il vizio deve ritenersi sanato risultando depositata agli atti di causa (fascicolo di ufficio cartaceo e copia telematica) la versione dell'atto di citazione completa di tutte le sue pagine; né alcuna compromissione del diritto di difesa (o decadenza) si è verificata ai danni della convenuta, che ha preso compiutamente posizione su tutte le allegazioni di parte attrice.

Venendo all'esame del merito della causa, parte attrice in primo luogo eccepisce l'illegittimità della indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) in quanto differente dal costo del finanziamento in concreto applicato dalla banca nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; sostiene pertanto (nella comparsa conclusionale) configurarsi una ipotesi di nullità (quindi astrattamente rilevabile d'ufficio) per violazione dell'art. 117, comma 4 TUB e invoca l'applicazione del comma 7 della stessa norma e quindi dei tassi di interesse sostitutivi ivi previsti.

Sentenza Tribunale di Terni, Giudice Luciana Nicoli, n. 418 del 16 maggio 2019

L'eccezione non merita tuttavia accoglimento; a prescindere da ogni questione sull'esattezza o meno della deduzione in fatto formulata dalla parte attrice, appare comunque infondato il richiamo dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B.; questo giudice ritiene infatti di condividere le numerose pronunce della giurisprudenza di merito che sottolineano che l'ISC non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali, come agevolmente evincibile dalla lettura del contratto di mutuo intercorso tra le parti e prodotto in atti (cfr Tribunale Parma sez. II, 22/03/2019, n.486, Tribunale di Bologna, s. n. 20123/2018).

L'I.S.C., quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza ha, semmai, valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione restitutoria a titolo di responsabilità precontrattuale. In proposito, pur essendo stata formulata dalla parte una domanda risarcitoria per violazione delle norme sulla buona fede contrattuale e precontrattuale, nonché di trasparenza, non sussistono i presupposti per l'invocata pronuncia di condanna, per l'assoluta assenza di allegazione e prova dei danni astrattamente quantificati in € 60.000,00.

Parte attrice eccepisce la nullità del contratto di mutuo per essere stati nello stesso convenuti interessi, corrispettivi e moratori, superiori al tasso soglia usura.

Per poter procedere alla individuazione del tasso soglia (determinato per periodo in base alle rilevazioni periodiche di Banca d'Italia, con riguardo alle categorie di operatori finanziari per come individuati con decreto ministeriale) e, quindi, al raffronto con i tassi convenuti nel caso di specie, occorre prendere le mosse dalla individuazione della categoria cui ascrivere il contratto di mutuo stipulato tra le parti il 16 dicembre 2011.

In proposito, l'inquadramento proposto dalla banca convenuta (categoria "altri finanziamenti") trova riscontro nelle istruzioni elaborate dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla G.U. n. 200 del 29 agosto 2009.

Tale documento è specificamente richiamato nel Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 settembre 2011, recante "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari" che nella premessa così recita: "avute presenti le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge antiusura emanate dalla Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009"; a tali fonti di regolamentazione rinvia espressamente l'art. 2 della L. n. 108/1996 che così dispone: "Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio .. omissis .. la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Secondo le predette istruzione della Banca d'Italia la categoria n. 10 comprende "altri finanziamenti" ed è così descritta: "La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito)".

Sentenza Tribunale di Terni, Giudice Luciana Nicoli, n. 418 del 16 maggio 2019

Dalla disamina della documentazione prodotta agli atti di causa si evince che il contratto di mutuo in contestazione rientra nella categoria dei mutui con erogazione “a stato avanzamento lavori”, come evincibile dalla previsione dell’art. 1 rubricato “oggetto del contratto”; in esso in particolare si legge (paragrafo 5 e ss.: “la parte mutuataria prende atto e senza riserva alcuna accetta espressamente, che in corso d’opera l’entità dei lavori effettuati ed il valore dell’immobile sia accertato, eventualmente, anche da un tecnico di fiducia della Banca ... mediante perizia tecnica o altro documento equipollente.... La banca comunicherà di volta in volta l’ammontare della somma erogata, la quale sarà riconosciuta con valuta uguale al giorno d’approvazione da parte della Banca del documento tecnico citato. Per tali versamenti parziali la parte mutuataria sottoscriverà i relativi atti di quietanza”, anche nell’ultimo atto di “ricognizione di debito e quietanza del 12 dicembre 2013, prodotto sub doc. 3 del fascicolo della banca, si legge testualmente “secondo le previsioni del contratto di finanziamento citato, l’erogazione della somma mutuata è avvenuta proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dei fabbricati”. Ciò premesso, avuto riguardo alle rilevazioni periodiche dei tassi di interesse per il periodo di riferimento (1 ottobre 2011 – 31 dicembre 2011) il tasso soglia da raffrontare con quello qui applicato è pari a 16,8125% previsto per la categoria “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese (cfr doc. a) allegato alla prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc di parte attrice.

Dalla lettura del contratto emerge che il tasso di interesse corrispettivo applicato al finanziamento è pari al 5,875%.

Non si condivide la tesi di parte attrice, ripresa più in dettaglio nella relazione peritale allegata all’atto di citazione, secondo cui la commissione di estinzione anticipata deve essere conteggiata al fine di verificare il superamento del tasso soglia. La commissione per l’estinzione anticipata è una somma che il cliente deve corrispondere alla banca nel caso in cui intenda restituire le somme mutate anticipatamente rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento; secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, la commissione di estinzione anticipata deve essere esclusa dal calcolo del TEG tenuto conto che: 1) ha carattere meramente eventuale e la sua applicazione dipende dalla volontà del mutuatario di restituire la somma mutuata prima di quanto previsto nel piano di ammortamento; 2) la sua funzione non è quella di remunerare la banca della messa a disposizione della somma mutuata bensì di costituire un corrispettivo per l’esercizio da parte del mutuatario del diritto di recesso (per tale ragione è da alcuni assimilata alla multa penitenziale prevista dall’art. 1373 c.c.). Nel caso di specie d’altra parte tale commissione non è stata neppure applicata e gli stessi conteggi del consulente sono sviluppati su una mera ipotesi (assumendo cioè che il mutuatario estingua il debito dopo tre rate).

Con riferimento alla valutazione del superamento della soglia usura per gli interessi moratori, occorre chiarire (come invero pacificamente riconosciuto da entrambe le parti) che si deve procedere ad un raffronto separato degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia usura; infatti, gli interessi di mora attengono ad una fase patologica del rapporto, conseguente all’inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l’aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il finanziamento ottenuto.

Deve essere altresì chiarito che dall’eventuale superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori deriverebbe non la gratuità del mutuo, né tantomeno la non debenza degli interessi moratori, ma ne conseguirebbe l’applicazione dell’art. 1224 c.c., secondo cui: “nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura” (cfr. Cass. n. 27442/2018, secondo cui: “Sebbene gli interessi corrispettivi e quelli moratori siano

Sentenza Tribunale di Terni, Giudice Luciana Nicoli, n. 418 del 16 maggio 2019

caratterizzati da un'identica funzione sostanziale, la disposizione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. non è applicabile agli interessi moratori usurari, considerando non solo che la norma si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi, ma anche che la causa dei primi è certamente diversa rispetto a quella dei secondi. Pertanto, in presenza di un patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori ad un tasso superiore, alla data della stipula, rispetto a quello di cui all'art. 2 l. 7 marzo 1996 n. 108, la nullità della relativa clausola comporta l'attribuzione al danneggiato degli interessi commisurati al tasso legale").

Invero, avuto riguardo alla previsione contrattuale di cui all'art. 3 (rubricato "ritardato pagamento, risoluzione e decadenza") *"..l'importo complessivamente dovuto dalla parte mutuataria e non pagato produrrà interessi di mora pari al 3,000 punti percentuali in più del tasso contrattuale"*; pertanto, il tasso di mora convenuto (pari a 8,875%) è inferiore al tasso soglia (16,8125%).

Ne consegue il rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione del basso livello di difficoltà della controversia, sono liquidate avuto riguardo ai valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) con esclusione della fase istruttoria, non essendosi svolta attività di assunzione di prove costituende.

P.Q.M.

Il tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da "srl" nei confronti di BANCA così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta le spese di lite, che liquida nel complessivo importo di € 4000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Terni, 15 maggio 2019

Il giudice
dott.ssa Luciana Nicoli